- 1 -

## CAMERA DEI DEPUTATI N. 882

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MAGLIETTA, BETTOLI, PEZZINO, ARMAROLI, CONTE, SAVOLDI, AMICONI, MISÈFARI

Presentata il 27 febbraio 1959

Assegni familiari per i figli e le persone a carico non conviventi

Onorevoli Colleghi! — Dopo avere atteso che la iniziativa fosse ripresa dagli onorevoli Ferrara e Repossi della democrazia cristiana, presentiamo noi la proposta che già ebbe il n. 1188 nella passata legislatura e non fu esaminata negli anni che vanno dal 1954 al 1958.

Appare infatti ai proponenti necessario e urgente introdurre nella legislazione vigente in materia di assegni familiari per i nipoti le norme formanti oggetto dell'articolo unico di cui alla presente proposta di legge, allo scopo di eliminare alcuni gravi inconvenienti manifestatisi, per il concorso di varie circostanze, nella pratica attuazione delle norme originariamente emanate in materia di assegni familiari per i nipoti a carico, e di ricondurre la regolamentazione della materia stessa ai principi informatori che mossero il legislatore ad ammettere i nipoti tra i familiari a carico per i quali è possibile ottenere il riconoscimento del diritto agli assegni familiari.

Per raggiungere tale scopo è necessario e sufficiente conseguire una maggiore chiarezza legislativa a proposito del concetto di « carico » riferito al mantenimento dei nipoti del lavoratore richiedente gli assegni: ed è appunto ciò che si propone l'articolo unico formante oggetto della presente proposta.

Il diritto agli assegni familiari per i nipoti a carico è stato riconosciuto fin dal 1937, con l'entrata in vigore del regio decreto-legge 7 giugno 1937, n. 1048, il quale, all'articolo 28, comma c), includeva i nipoti, accanto ai fratelli e alle sorelle, tra i familiari per i quali si riconosceva il diritto agli assegni, qualora per tali minori sussistesse la circostanza della morte, dell'abbandono o della invalidità al lavoro del loro padre, contemporaneamente a quella della mancata percezione di assegni familiari da parte della loro madre.

A quell'epoca il concetto di «carico» era considerato strettamente legato alla circostanza della «convivenza», che doveva risultare dalla inclusione dei minori nello stesso stato di famiglia del lavoratore capo famiglia. Successivamente però il criterio estremamente rigido della convivenza quale presupposto indispensabile per il riconoscimento del carico è stato giustamente abbandonato (fermi restando tutti gli altri requisiti previsti dal regio decreto-legge n. 1048 del 1937, nonché dal successivo decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 478 del 1946) e ciò per la evidentissima ragione che il carico può sussistere, e di fatto sussiste in una infinità di casi, anche indipendentemente dalla circostanza della convivenza.

Malauguratamente, nel corso del tempo, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e del Comitato speciale per gli assegni familiari, in sede di interpretazione delle non del tutto chiare e precise norme vigenti in materia di assegni familiari per i III LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

nipoti, sono stati volta a volta introdotti, accanto a diversi ottimi criteri, alcuni altri restrittivi che di fatto hanno limitato gravemente la possibilità per i lavoratori di ottenere gli assegni per i nipoti non conviventi anche in casi in cui la logica, lo spirito delle leggi vigenti e la necessità di escludere ogni eccessivo fiscalismo da un campo come quello di cui ci stiamo occupando, avrebbero dovuto portare senz'altro al riconoscimento del diritto.

Così criteri adatti all'accertamento del diritto agli assegni per i genitori a carico, in mancanza di precise disposizioni per i casi di carico di nipoti, sono stati senz'altro estesi a questi ultimi casi, « per analogia » (ad esempio, quello del concorso al mantenimento « in maniera continuativa e in misura sufficiente » che l'articolo 9, lettera c) del decreto legislativo n. 479 del 13 settembre 1946, riferisce ai casi di concessione degli assegni per i genitori).

Ora, è evidente che nulla vi sarebbe da obiettare se l'I. N. P. S. si fosse limitato a ciò.

Ma invece è avvenuto nella pratica che tutte le norme relative al diritto agli assegni per i genitori a carico, conviventi o non conviventi, sono state estese ai casi concernenti i nipoti non conviventi.

E così, malgrado non esista alcuna norma di legge che faccia cenno ai limiti di reddito fruito dai nipoti, quelli previsti dalla legge relativamente ai genitori sono stati estesi ai nipoti.

Inoltre è stato introdotto dal citato Comitato speciale il criterio innovatore (che non trova fondamento in alcuna norma del diritto positivo) secondo cui il diritto agli assegni familiari per i minori può essere, è vero, riconosciuto anche se essi non siano a totale carico del lavoratore, ma a condizione che risulti che questi provvede al mantenimento dei minori in misura « prevalente». Con tale arbitraria e restrittiva innovazione è stata creata, nei casi di minori non conviventi, una relazione rigida tra la misura del concorso al mantenimento dei minori stessi e i limiti di reddito vigenti per i genitori applicati ai minori, con la negazione del riconoscimento del diritto agli assegni per i minori non conviventi non solo nei casi in cui il minore risultasse fruire di un reddito superiore al limite massimo previsto per il caso di un solo genitore a carico, ma anche nei casi in cui, pure essendo l'eventuale reddito del minore inferiore al limite massimo di cui sopra, la misura del concorso del lavoratore al di lui mantenimento non fosse superiore o almeno uguale al reddito del minore.

Tutto ciò non solo è in aperta contraddizione con lo spirito delle leggi vigenti in materia di assegni familiari per i minori, che è largo e comprensivo, ma alle stesse concrete disposizioni di esse, che esigono solo che il concorso al mantenimento sia continuativo e sufficiente (cioè non interrotto e adeguato al tenore di vita della famiglia in cui vivono i minori, che è assai spesso modestissimo o addirittura misero nelle famiglie di cui si tratta, nelle quali cioè il padre è morto o ha abbandonata la famiglia o è invalido o disoccupato, mentre neanche la madre percepisce assegni familiari) e niente affatto legate alle assurde equivalenze che erano state escogitate e che sopra abbiamo criticate.

A sanare in parte gli inconvenienti lamentati è venuto il decreto del Presidente della Repubblica n. 797, del 30 maggio 1955, il cui articolo 5 dispone che « I figli e le persone equiparate sono a carico del capo famiglia quando questo provveda abitualmente al loro mantenimento ».

Ma la formulazione «provveda» può lasciar pensare che per ottenere il diritto agli assegni famigliari per i nipoti a carico (che sono compresi tra le persone equiparate) il lavoratore debba sopportare *l'intero carico* del loro mantenimento, il che rappresenterebbe un criterio gravissimamente restrittivo, mentre tutta la legislazione vigente in materia conosce, giustamente il concetto di *concorso* al mantenimento.

Su tale considerazione e sulla esigenza di regolare la materia in maniera chiara e tale da escludere interpretazioni improntate a un ingiusto fiscalismo, si fonda la presente proposta di legge che condensiamo in un articolo unico e che raccomandiamo vivamente all'approvazione della Camera.

III LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

## PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

ll primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è sostituito dal seguente:

« I figli e le persone equiparate sono a carico del capo famiglia quando questo concorre abitualmente al loro mantenimento. La relativa prova può essere data con atto notorio o altri mezzi »